

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2301

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1990 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PIRO, COLUCCI Francesco, BORGOGLIO, BREDÀ e PRINCIPE; STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MENNITTI, RAUTI, MACERATINI, PARLATO e MATTEOLI; BELLOCCHIO, VIOLANTE, UMIDI SALA, DI PIETRO, ROMANI, AULETA, BRUZ- ZANI, NOVELLI, PELLICANI, POLIDORI, SERRA e SOLAROLI

(V. Stampati Camera nn. 466, 2411 e 2413)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1990*

Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle
operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale
per le società e la borsa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono valori mobiliari tutti quelli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi delle Comunità europee.

Art. 2.

1. È vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio.

2. È altresì vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni di cui al comma 1 ovvero consigliare a terzi, sulla base delle suddette informazioni, il compimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, agli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione dell'esercizio della loro funzione, professione o ufficio.

5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni, ovvero fino al triplo dell'eventuale profitto realizzato. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

6. Le pene stabilite dal comma 5 si applicano anche se il fatto è commesso all'estero purchè si tratti di valori mobiliari negoziati presso mercati regolamentati italiani.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ai ministri e ai sottosegretari di Stato è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del Consiglio dei ministri o di un comitato interministeriale per l'adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

Art. 3.

1. Per informazione riservata ai sensi dell'articolo 2, si intende una informazione specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente uno o più emittenti di valori mobiliari

ovvero uno o più valori mobiliari, e che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo.

Art. 4.

1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire un milione a lire 30 milioni.

2. Chiunque, avvalendosi della divulgazione di cui al comma 1, trae profitto dall'acquisto o dalla vendita, ovvero da altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni ovvero fino al triplo del profitto realizzato. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

3. Chiunque, mediante operazioni simulate ovvero altri artifici provoca un aumento o una diminuzione sensibile del prezzo di un valore mobiliare ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tale valore mobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni ovvero fino al triplo dell'eventuale profitto realizzato. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

4. Se i reati di cui ai commi precedenti sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di società o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazione in valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CON-

SOB), ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato è commesso a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di massa, la pena è raddoppiata.

Art. 5.

1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari nonchè le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente.

2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalità e i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione debbono comunicare le operazioni contenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico da effettuarsi a cura della CONSOB o delle società e degli enti per ordine della CONSOB, di tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato.

4. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3 è emanato su proposta della CONSOB, salvo quanto disposto dall'articolo 8. Le successive modificazioni e integrazioni del decreto sono adottate con delibera della CONSOB.

Art. 6.

1. La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme di cui agli articoli 2 e 4 utilizzando,

nei confronti di tutti i soggetti di cui agli stessi articoli 2 e 4, i poteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e può richiedere agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 4, nonché agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie.

2. Agli amministratori ed ai liquidatori, ai sindaci ed ai revisori, ai direttori generali ed ai dirigenti delle società o enti, nonché agli altri soggetti obbligati ai sensi del comma 1, che non ottemperano nei termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, ovvero ne ostacolano o ritardano l'esercizio delle funzioni, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

3. I funzionari della CONSOB riferiscono le risultanze della verifica di cui al comma 1 esclusivamente al presidente della CONSOB, il quale trasmette al pubblico ministero competente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al comma 1, quando siano emersi elementi in ordine ad ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4.

4. Per le violazioni penali delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, è competente il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui territorio è stato commesso il reato.

5. Se la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 4 è acquisita diversamente, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta ad informare tempestivamente il presidente della CONSOB.

6. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 4, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa dal reato, nonché le facoltà riconosciute negli articoli 505 e 511 del medesimo codice di procedura

penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Art. 7.

1. In deroga alle previsioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 281 del 1985, la CONSOB collabora e scambia informazioni nell'ambito delle proprie competenze con le autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee. Inoltre, se previsto da accordi basati sulla reciprocità, la CONSOB può collaborare a scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati non appartenenti alle Comunità europee.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal segreto d'ufficio, nei limiti dell'undicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 281 del 1985.

Art. 8.

1. Le società emittenti i cui titoli siano negoziati presso mercati regolamentati devono informare immediatamente il pubblico in merito a qualsiasi fatto o decisione idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli stessi.

2. Devono inoltre essere comunicate al pubblico le operazioni aventi ad oggetto azioni negoziate presso mercati regolamentati, nonchè titoli rappresentativi di diritti di sottoscrizione rivenienti da tali azioni, effettuate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da o per ordine di:

- a) la società emittente;
- b) società o enti che controllano direttamente o indirettamente la società emittente;

c) società controllate direttamente o indirettamente dalla società emittente o da società o enti che la controllano.

3. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione della notizia possa derivare grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla CONSOB la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

4. La società o l'ente non può procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successivi fatti o decisioni di cui al comma 1, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla CONSOB.

5. La CONSOB, con proprio regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni per l'applicazione dei commi che precedono.

Art. 9.

1. I soggetti che violano le disposizioni dei regolamenti di cui agli articoli 5 e 8, comma 5, sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

- a) richiamo da parte della CONSOB;
- b) sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 250 milioni comminata con decreto del Ministro del tesoro su proposta della CONSOB.

2. Delle sanzioni viene data pubblicità, a spese del soggetto nei cui confronti sono state applicate, con le modalità stabilite dalla CONSOB.

Art. 10.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'artico-

lo 1 della citata legge n. 281 del 1985, è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati, uno ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, le modalità di attuazione del meccanismo di nomina annuale dei componenti, di cui al precedente periodo. Essi durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari».

2. La norma di cui al comma 1 si applica ai commissari nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 281 del 1985, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni».

Art. 11.

1. Nel regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 1986, di cui è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1986, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. I componenti della Commissione nazionale per le società e la

borsa non possono assumere le cariche di ministro e di sottosegretario di Stato, se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla cessazione delle funzioni».

Art. 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 2631 del codice civile dopo le parole: «deliberazione del consiglio», sono aggiunte le seguenti: «o del comitato esecutivo».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: «dalla deliberazione», sono aggiunte le seguenti: «o dall'operazione».

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.